



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/12/2012

=====

ADDI' 05/12/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente
ARMENI	Fabio	Vice Presidente
BUONTEMPO	Teodoro	Assessore
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"
CETICA	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"
MALCOTTI	Luca	"
SANTINI	Fabiana	"
ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 581

Oggetto:

Regg. (CE) n. 1257/99 e n. 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000/2006 e 2007/2013. Disposizioni Regionali per l'attuazione delle misure ad investimento.





581 - 5 DIC. 2012 R

Oggetto: Regg. (CE) n. 1257/99 e n. 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000/2006 e 2007/2013. Disposizioni Regionali per l'attuazione delle misure ad investimento.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Agricoltura;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOAG), ed in particolare l'articolo 49 relativo alla valutazione ed alle relative risorse finanziarie per il cofinanziamento;

VISTO il Reg. (CE) n. 445 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99, come da ultimo modificato con il Reg. (CE) n. 963/03 del 4 giugno 2003, ed in particolare gli articoli della Sezione 6 - "Domande, controlli e sanzioni" - artt. da 58 a 64;

VISTO il Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 del Lazio approvato con Decisione della Commissione Europea C(2000)2144 del 20 luglio 2000 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 1727 del 18 luglio 2000 assunta con i poteri del Consiglio Regionale e ratificata con la D.C.R. n. 15 del 1 agosto 2000 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 09/09/2000) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le modifiche apportate al documento di programmazione iniziale, in parte entrate in vigore a decorrere dalla data del 2 dicembre 2001 previa comunicazione ai Servizi della Commissione ed in parte approvate con Decisione CE C(2002) n. 1719 del 25 giugno 2002, di cui il Consiglio Regionale ha preso atto con D.C.R. n. 138 del 11 febbraio 2003;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1397 del 18 ottobre 2002 con la quale sono state definite le procedure per il trattamento delle domande e dei progetti ed il modello organizzativo regionale per l'attuazione del sistema di gestione e dei controlli, che hanno modificato, per quanto compatibili, le disposizioni precedentemente recate dalla DGR n.464 del 3 aprile 2001;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2007 del 26 settembre 2000, n. 978 del 10 luglio 2001 e n. 1625 del 30 ottobre 2001, con le quali sono stati adottati, tra l'altro, gli avvisi pubblici per una prima raccolta di istanze di finanziamento in attuazione della misura 1.2 (b) "Insediamento giovani agricoltori";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.1523 del 21 novembre 2002 "Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Disposizioni per l'attuazione della misura 1.2(b), Insediamento giovani agricoltori. Avviso pubblico.";





581 - 5 DIC. 2012 R

VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale 28 maggio 2004, n. 913 "Reg. (CE) n. 1257/99. Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006. Procedure di attuazione e controlli", con la quale sono state apportate alcune modifiche ed adeguamenti al sistema delle procedure e di gestione e dei controlli come disciplinato dalla DGR n. 1397/2002;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (CE) n. 473/2009 del Consiglio recante modifiche al Regolamento (CE) n. 1698/2005 e al Regolamento (CE) n. 1290/2005;

VISTA la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, come da ultimo modificato con regolamento n. 363/2009 del 4 maggio 2009 e dal regolamento n. 482/2009 del 8 giugno 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1975 del 7 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale come da ultimo modificato con il Regolamento (CE) n. 484/2009 del 9 giugno 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 65 del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la "Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente "Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 662 del 3 agosto 2007 con la quale sono state approvate le disposizioni per la presentazione di "Domande di adesione al Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, relative a progettazione aziendale o integrata";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul s. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013" ed i bandi pubblici per la raccolta delle domande per le misure 111





581 - 5 DIC. 2012 R

azione 1, 112 e "Pacchetto Giovani", 113, 114, 115, 121, 123 azioni 1-2, 124, 125 azioni 1-3, 132, 133, 311 azioni 1-2-3-4, e per l'attivazione della Progettazione Integrata di Filiera (PIF);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 62 del 29 gennaio 2010 concernente "Reg. (CE) n. 1698/2005 - Presa d'atto dell'approvazione della revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea con decisione C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009.";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 368 del 2 settembre 2011 concernente "Approvazione dei bandi pubblici per l'attuazione di talune Misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio (Reg. CE n. 1698/2005)";

VISTA la deliberazione n. 5 del 13 gennaio 2012 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle ulteriori modifiche al PSR Lazio 2007/2013 approvate dalla Commissione Europea con la nota Ref. Ares(2011)1152521 del 27/10/2011;

DATO ATTO che con la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale Regionale n. 412/2008 e ss.mm.ii. sono state attivate tra l'altro le modalità e i termini di presentazione delle domande di aiuto prevedendo attraverso i bandi pubblici la procedura c.d. a "bando aperto" che consente, senza soluzione di continuità, la possibilità di presentare domande di aiuto sino ad un termine ultimo stabilito negli stessi bandi pubblici;

DATO ATTO che la medesima deliberazione della Giunta Regionale Regionale n. 412/2008 e ss.mm.ii. prevede, tra l'altro, una misura specifica che finanzia l'insediamento nel settore agricolo dei giovani agricoltori (Misura 112), sia attraverso l'attuazione della misura in forma unica (bando singolo), che tramite l'attivazione di un "Pacchetto giovani" intendendo per tale la combinazione di almeno tre misure contenute nel PSR, attraverso cui un giovane agricoltore può attingere ai finanziamenti attivando obbligatoriamente, nello specifico, la misura dell'insediamento e dell'ammodernamento dell'azienda (Misura 121);

TENUTO CONTO che la corresponsione di un premio che agevoli il primo insediamento dei giovani agricoltori nella conduzione di imprese agricole è finalizzato al perseguimento dell'obiettivo primario del miglioramento della capacità imprenditoriale e professionale degli addetti al settore agricolo e forestale e del sostegno al ricambio generazionale;

DATO ATTO che il riconoscimento del sostegno in argomento è subordinato sia al possesso delle condizioni e requisiti per l'ammissibilità all'aiuto così come precisati nei diversi specifici bandi pubblici approvati con gli atti regionali sopra richiamati, nonché alla verifica del momento puntuale ed inderogabile di quando l'insediamento può ritenersi "perfezionato";

PRESO ATTO della sussistenza di problematiche emerse a seguito di contestazioni elevate da Organismi di Controllo relativamente al momento in cui il primo insediamento si può intendere perfezionato;

DATO ATTO che il rinvio agli ordinamenti nazionali per quanto concerne la definizione della nozione di insediamento ha reso più incerto l'operato delle Amministrazioni regionali in quanto l'ordinamento nazionale non ha mai normato il momento dell'insediamento produttivo del soggetto nel settore agricolo;





584 - 5 DIC. 2012 *h*

DATO ATTO che sussiste pertanto la necessità, al fine della possibile legittimazione allo specifico sostegno previsto nei PSR Lazio 2000/2006 e 2007/2013 messo in atto attraverso l'attivazione rispettivamente delle misure 1.2(b) e 112, di definire in modo univoco che cosa intende l'Amministrazione regionale con il termine "primo insediamento";

CONSIDERATO che ai fini dell'accesso al premio per il primo insediamento il giovane agricoltore deve aver adempiuto agli obblighi previsti per lo svolgimento dell'attività agricola di seguito riportati:

- richiesta di iscrizione INPS ai fini previdenziali in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), (art. 1 D.lgs 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.lgs 101/2005) o di Coltivatore Diretto;
- apertura di una posizione/attività I.V.A.;
- iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;

RITENUTO pertanto che la condizione del perfezionamento del primo insediamento s'intende soddisfatta quando gli obblighi, di seguito riportati, previsti per lo svolgimento dell'attività agricola siano stati espletati in forma congiunta e nel rispetto dei tempi utili fissati nei diversi specifici bandi pubblici approvati con gli atti regionali sopra richiamati;

- richiesta di iscrizione INPS ai fini previdenziali in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), (art. 1 D.lgs 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.lgs 101/2005) o di Coltivatore Diretto;
- apertura di una posizione/attività I.V.A.;
- iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;

RITENUTO pertanto che la sola richiesta o ottenimento della partita IVA non configura l'avvenuto perfezionamento del primo insediamento da parte del giovane agricoltore non essendo elemento sufficiente per dimostrare l'effettivo inizio di una attività imprenditoriale agricola nel presupposto che l'acquisto della qualità di imprenditore, in linea generale, è un effetto legato al concreto svolgimento di una attività che presenti i connotati, nell'ordinamento del diritto privato nazionale, delineati dall'art. 2082 del codice civile;

RITENUTO di conseguenza che la qualità di imprenditore non può ricollegarsi ad un dato meramente formale qual è la dichiarazione di inizio attività cui, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina sul valore aggiunto), sono tenuti i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, in conseguenza della quale l'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A.;

all'unanimità

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

al fine della corresponsione di un premio che agevoli il primo insediamento dei giovani imprenditori nella conduzione di imprese agricole, di cui alle misure 1.2(b) e 112 "Insediamento di giovani agricoltori" dei Programmi Sviluppo Rurale del Lazio 2000/2006 e 2007/2013 (Regg. (CE) 1257/99 e 1698/05 e successive loro modifiche ed integrazioni), è stabilito che :

1. il primo insediamento s'intende perfezionato nel momento in cui il giovane agricoltore ha adempiuto in forma congiunta e nel rispetto dei tempi utili fissati nei diversi specifici bandi pubblici approvati con gli atti regionali richiamati in premessa agli obblighi, di seguito riportati, previsti per lo svolgimento dell'attività agricola:





581 - 5 DIC. 2012 R

- richiesta di iscrizione (NPS ai fini previdenziali in qualità di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), (art. 1 D.lgs 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.lgs 101/2005) o di Coltivatore Diretto;
- apertura di una posizione/attività I.V.A.;
- iscrizione alla CCIAA nell'apposita sezione riservata alle imprese agricole;
e che di conseguenza il primo insediamento stesso decorre dalla data dell'ultimo obbligo adempiuto;

2. la sola richiesta o ottenimento della partita IVA non configura l'avvenuto perfezionamento del primo insediamento da parte del giovane agricoltore non essendo elemento sufficiente per dimostrare l'effettivo inizio di una attività imprenditoriale agricola nel presupposto che l'acquisto della qualità di imprenditore, in linea generale, è un effetto legato al concreto svolgimento di una attività che presenti i connotati, nell'ordinamento del diritto privato nazionale, delineati dall'art. 2082 del codice civile;

3. la qualità di imprenditore non può ricollegarsi ad un dato meramente formale qual è la dichiarazione di inizio attività cui, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina sul valore aggiunto), sono tenuti i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, in conseguenza della quale l'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A.;

4. il riconoscimento del premio in argomento è comunque subordinato al possesso delle condizioni e dei requisiti per l'ammissibilità così come precisati nei diversi specifici bandi pubblici approvati con gli atti regionali richiamati nelle premesse.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura www.agricoltura.regione.lazio.it.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 11.0 DIC. 2012

